

Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **7-8** luglio/agosto 2014

SOMMARIO

Legislazione

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014

Direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1o luglio 2014

Direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014

Regolamento (UE) n. 737/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014

Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea

Istruzioni al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014

Regolamento (UE) n. 811/2014 del Consiglio, del 25 luglio 2014

Indirizzo della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014

Rettifica del regolamento (UE) n. 634/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014

Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014

Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014, causa C-524/13

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 luglio 2014, cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2014, causa C-350/12 P

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014, causa C-165/13

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 8 luglio 2014, causa C-83/13

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014, causa C-421/12

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014, causa C-420/13

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2014, causa C-358/12

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 luglio 2014, causa C-307/13

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014, causa C-244/13

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2014, causa C-220/13 P

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014, causa C-213/13

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014, causa C-183/13

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 luglio 2014, causa C-295/12 P

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-469/13

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-48/13

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-335/12

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-474/13

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-438/13

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-173/13

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-169/14

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-553/12 P

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014, cause riunite C-473/13 e C-514/13

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-272/13

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-338/13

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 luglio 2014, causa C-481/13

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014, cause riunite C-141/12 e C-372/12

Avvertenza:

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con www.cortedicassazione.it alla voce "Servizio novità"



può leggersi anche in

Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :

FAX Ced 06 6883400
ced.cassazione@giustizia.it

Redazione:

Vincenzo Di Cerbo - coordinatore
Valeria Piccone - selezione documenti
Gianna Cicco - raccolta materiali
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica

Il presente bollettino è destinato esclusivamente ad uso interno della Corte di Cassazione

Regolamento (UE) n. **702/2014** della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1 luglio 2014, pag 1

Direttiva **2014/85/UE** della Commissione, del 1o luglio 2014, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 194 del 2 luglio 2014, pag 10

Direttiva **2014/88/UE** della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 201 del 10 luglio 2014, pag 9

Regolamento (UE) n. **737/2014** della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, cloromequat, ciflufenamid, ciflutrin, dicamba,

fluopicolide, flutriafol, fosetil, indoxacarb, isoprotilolano, mandipropamid, metaldeide, metconazolo, fosmet, picloram, propizamide, piriproxifen, saflufenacil, spinosad e triflossistrobina in o su determinati prodotti (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 202 del 10 luglio 2014, pag 1

Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 206 del 14 luglio 2014, pag 1

Istruzioni al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 206 del 14 luglio 2014, pag 46

Istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 206 del 14 luglio 2014, pag 52

Regolamento (UE) n. **752/2014** della Commissione, del 24 giugno 2014, che sostituisce

l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 208 del 15 luglio 2014, pag 1

Regolamento (UE) n. **811/2014** del Consiglio, del 25 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 221 del 25 luglio 2014, pag 11

Indirizzo della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (*BCE/2014/31*)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 240 del 13 agosto 2014, pag 28

Rettifica del regolamento (UE) n. **634/2014** della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione 21 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (GU L 175 del 14.6.2014)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 253 del 27 agosto 2014, pag 4

Regolamento delegato (UE) n. **906/2014** della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 255 del 28 agosto 2014, pag 1

Regolamento delegato (UE) n. **907/2014** della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 255 del 28 agosto 2014, pag 18

Regolamento (UE) n. **909/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 257 del 28 agosto 2014, pag 1

Regolamento (UE) n. **910/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 257 del 28 agosto 2014, pag 73

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
6 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non identificabile come entità economica autonoma preesistente»

Nella causa **C-458/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trento (Italia), con decisione del 20 settembre 2012, pervenuta in cancelleria l'11 ottobre 2012, nel procedimento

Lorenzo Amatori e altri contro Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl, già Shared Service Center Srl

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento.*

2) *L'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui, dopo il trasferimento della parte di impresa considerata, tale cedente eserciti un intenso potere di supremazia nei confronti del cessionario.*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
3 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Articolo 10, lettera c) – Trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso che non comporta alcun aumento di capitale – Diritti richiesti per la redazione dell'atto notarile che constata tale trasformazione»

Nella causa **C-524/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Amtsgericht Karlsruhe (Germania), con decisione del 27 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2013, nel procedimento Eycke Braun contro Land Baden-Württemberg

LA CORTE
dichiara

L'articolo 10, lettera c), della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale preveda che l'Erario riceva una quota dei diritti percepiti da un notaio pubblico ufficiale in occasione dell'autenticazione di un negozio giuridico, avente ad oggetto la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso, che non comporti un aumento del capitale della società subentrante o della società che ha cambiato forma giuridica.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
3 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo

determinato – Settore marittimo – Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 3, punto 1 – Nozione di “contratto di lavoro a tempo determinato” – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Sanzioni – Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato – Presupposti»

Nelle cause riunite **C-362/13**, **C-363/13** e **C-407/13**, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 3 aprile 2013, pervenute in cancelleria il 28 giugno e il 17 luglio 2013, nei procedimenti

Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e a. (C-407/13)
Contro Rete Ferroviaria Italiana SpA

LA CORTE
dichiara

1) *L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori, quali i ricorrenti nei procedimenti principali, occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato membro.*

2) *Le disposizioni dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato debbono indicare la loro durata, ma non il loro termine.*

3) *La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev'essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede la*

trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l'applicazione nonché l'effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l'uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
3 luglio 2014

«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafi 1, lettera a), terzo trattino, 2, secondo trattino, e 6 – Parere del servizio giuridico del Consiglio riguardante l'avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale – Eccezioni al diritto di accesso – Protezione dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali – Tutela dei pareri giuridici – Decisione di diniego parziale di accesso»

Nella causa **C-350/12 P**, avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 17 luglio 2012, Consiglio dell'Unione europea, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Sophie in 't Veld, ricorrente in primo grado, sostenuta da: Parlamento europeo, interveniente in sede d'impugnazione, Commissione europea, interveniente in primo grado,

LA CORTE
dichiara e statuisce

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) *Le spese del Parlamento europeo e della Commissione europea restano a loro carico.*

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 luglio 2014

«Riscossione di un'obbligazione doganale – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Destinatario della decisione di recupero che non è stato sentito dalle autorità doganali prima dell'adozione di tale decisione, bensì nella successiva fase di reclamo – Violazione dei diritti della difesa – Determinazione delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto dei diritti della difesa»

Nelle cause riunite **C-129/13** e **C-130/13**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisioni del 22 febbraio 2013, pervenute in cancelleria il 18 marzo 2013, nei procedimenti Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13), contro Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE
dichiara

1) *Il principio del rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione e il diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, possono essere fatti valere*

direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici nazionali.

2) *Il principio del rispetto dei diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell'adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati nel senso che, quando il destinatario di un'intimazione di pagamento adottata a titolo di un procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all'importazione, in applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non è stato sentito dall'amministrazione prima dell'adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono violati quand'anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore, se la normativa nazionale non consente ai destinatari di siffatte intimazioni, in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro esecuzione fino alla loro eventuale riforma. È quanto avviene, in ogni caso, se la procedura amministrativa nazionale che attua l'articolo 244, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, limita la concessione di siffatta sospensione allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.*

3) *Le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa e le conseguenze della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).*

Il giudice nazionale, avendo l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l'annullamento della decisione adottata al termine del procedimento

amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
3 luglio 2014

«Fiscalità – Direttiva 92/12/CEE – Articoli da 7 a 9 – Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa – Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro – Possibilità di riscuotere l'accisa presso un detentore di tali prodotti che li ha acquistati nello Stato membro di destinazione – Acquisto in esito all'operazione di ingresso»

Nella causa **C-165/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 12 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2013, nel procedimento Stanislav Gross contro Hauptzollamt Braunschweig

LA CORTE
dichiara

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione consente ad uno Stato membro di designare come debitore dell'accisa una persona che detiene per scopi commerciali, nel territorio fiscale di tale Stato, prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro in circostanze come quelle del procedimento principale, sebbene tale persona non sia il primo detentore di tali prodotti nello Stato membro di destinazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
8 luglio 2014

«Trasporti marittimi – Libera prestazione dei servizi – Regolamento (CEE) n.°4055/86 – Applicabilità ai trasporti effettuati a partire da o verso Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) mediante navi battenti bandiera di un paese terzo – Azioni sindacali intraprese nei porti di un tale Stato a favore di cittadini di paesi terzi impiegati su dette navi – Irrilevanza della nazionalità di tali lavoratori e di tali navi sull'applicabilità del diritto dell'Unione»

Nella causa **C-83/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Arbetsdomstolen (Svezia), con decisione del 14 febbraio 2013, pervenuta alla Corte il 19 febbraio 2013, nei procedimenti Fonnship A/S contro Svenska Transportarbetareförbundet, Facket för Service och Kommunikation (SEKO), e Svenska Transportarbetareförbundet contro Fonnship A/S

LA CORTE
dichiara

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, deve essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e proprietaria di una nave, battente bandiera di un paese terzo, mediante la quale vengono effettuati servizi di trasporto marittimo a partire da uno Stato parte contraente di tale accordo o verso il medesimo può avvalersi della libera prestazione dei servizi, a condizione che essa possa, in ragione del fatto che gestisce tale nave, essere qualificata come prestatore di tali servizi e che i destinatari dei medesimi siano stabiliti in Stati parti contraenti di detto accordo diversi da quello in cui tale società è stabilita.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 luglio 2014

«Inadempimento di uno Stato – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Armonizzazione completa – Esclusione delle libere professioni, dei dentisti e dei chinesiterapisti – Limitazione o divieto di talune forme di attività di vendita ambulante»

Nella causa **C-421/12**, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 13 settembre 2012, Commissione europea, ricorrente, contro Regno del Belgio, convenuto

LA CORTE
dichiara e statuisce

1) *Il Regno del Belgio*

– *escludendo coloro che esercitano una libera professione, i dentisti e i chinesiterapisti dall'ambito di applicazione della legge del 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all'informazione e alla tutela del consumatore, come modificata dalla legge del 5 giugno 2007, che traspone la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);*

– *mantenendo in vigore gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 relativa alle pratiche del mercato e alla tutela del consumatore e*

– *mantenendo in vigore l'articolo 4, paragrafo 3, della legge del 25 giugno 1993 sull'esercizio e sull'organizzazione delle attività ambulanti e fieristiche, come modificata dalla legge del 4 luglio 2005, nonché l'articolo 5, paragrafo 1, del regio*

decreto del 24 settembre 2006 relativo all'esercizio e all'organizzazione delle attività ambulanti,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2, lettere b) e d), 3 e 4 della direttiva 2005/29.

2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la tutela conferita dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Classificazione di Nizza – Commercio al minuto – Raggruppamento di servizi»

Nella causa **C-420/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundespatentgericht (Germania), con decisione dell'8 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2013, nel procedimento Netto Marken-Discount AG & Co. KG contro Deutsches Patent- und Markenamt

LA CORTE
dichiara

1) *Le prestazioni di un operatore economico consistenti nel raggruppare servizi, affinché il consumatore possa comodamente compararli e acquistarli, possono rientrare nella nozione di «servizi» di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.*

2) *La direttiva 2008/95 va interpretata nel senso che, ai suoi fini, una domanda di registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi deve essere formulata*

con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli altri operatori economici di sapere quali servizi il richiedente intenda raggruppare.

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 2004/18/CE – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Principio di proporzionalità – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione – Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell’offerente – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Nozione di “infrazione grave” – Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a EUR 100 e al 5% degli importi dovuti»

Nella causa **C-358/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), con ordinanza del 15 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2012, nel procedimento Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici contro Comune di Milano nei confronti di: Pascolo Srl

LA CORTE
dichiara

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della

Commissione, del 30 novembre 2009, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute.

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
10 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Direttiva 98/34/CE – Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Nozione di “regola tecnica” – Galline ovaiole – Abbreviazione del calendario di applicazione inizialmente previsto per l’entrata in vigore della regola tecnica – Obbligo di notificazione – Condizioni – Versioni linguistiche divergenti»

Nella causa **C-307/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Helsingborgs tingsrätt (Svezia), con decisione del 30 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 5 giugno 2013, nel procedimento penale a carico di Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren

LA CORTE
dichiara

1) *La data assunta, in fine, dalle autorità nazionali per l’entrata in vigore di una misura nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che impone per le galline ovaiole il mantenimento di modalità di allevamento rispondenti alle loro esigenze in termini di zone nido, posatoi e lettieri sabbiose e volte a garantire un basso tasso di mortalità e di disturbi nel comportamento, è soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma,*

delle direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, laddove un cambiamento del calendario di applicazione di tale misura nazionale si sia effettivamente verificato e sia importante, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) Nell'ipotesi in cui l'abbreviazione del calendario di applicazione di una regola tecnica nazionale sia soggetta all'obbligo di comunicazione alla Commissione europea, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, l'omissione di tale notifica comporta l'inapplicabilità della relativa misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 16, paragrafo 2 - Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell'Unione cittadini di paesi terzi - Fine della vita comune dei coniugi - Convivenza immediata con altri partner durante il periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Articolo 10, paragrafo 3 - Presupposti - Violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro - Esame della natura della violazione di cui trattasi - Necessità di un rinvio pregiudiziale»

Nella causa **C-244/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla High Court (Irlanda), con decisione del 19 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 30 aprile 2013, nel procedimento

Ewaen Fred Ogiariakhi contro Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post,

LA CORTE
dichiara

1) L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente, previsto da tale disposizione, il cittadino di un paese terzo il quale, nel corso di un periodo continuativo di cinque anni antecedente alla data di recepimento della suddetta direttiva, abbia soggiornato in uno Stato membro, in qualità di coniuge di un cittadino dell'Unione lavoratore nel medesimo Stato membro, sebbene, nel corso del suddetto periodo, i coniugi abbiano deciso di separarsi, abbiano iniziato a convivere con altri partner e l'alloggio occupato dal suddetto cittadino non sia stato ormai più fornito né messo a disposizione di quest'ultimo dal suo coniuge cittadino dell'Unione.

2) La circostanza che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione, un giudice nazionale abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale, vertente sul diritto dell'Unione in esame nel procedimento principale, non deve essere considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista una violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 luglio 2014

«Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale - Omissioni della Corte dei conti - Domanda di risarcimento del danno - Principio della presunzione d'innocenza - Principio di leale cooperazione - Competenze - Svolgimento delle indagini preliminari»

Nella causa **C-220/13 P**, avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 25 aprile 2013, Kalliopi Nikolaou, residente in Atene (Grecia), ricorrente
procedimento in cui l'altra parte è:
Corte dei Conti dell'Unione europea, convenuta in primo grado

LA CORTE
dichiara e statuisce

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La sig.ra Kalliopi Nikolaou è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Atto di "impegno a locare" edifici non ancora costruiti - Decisione giurisdizionale nazionale con forza di giudicato - Portata del principio dell'intangibilità del giudicato in una situazione contrastante con il diritto dell'Unione»

Nella causa **C-213/13**, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione dell'11 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2013, nel procedimento
Impresa Pizzarotti & C. SpA contro Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari

con l'intervento di:

Complesso Residenziale Bari 2 Srl, Commissione di manutenzione della Corte d'appello di Bari, Giuseppe Albenzio, Ministero della Giustizia, Regione Puglia

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 1, lettera a), della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretato nel senso che un contratto che abbia per oggetto principale la realizzazione di un'opera che risponda alle esigenze formulate dall'amministrazione aggiudicatrice costituisce un appalto pubblico di lavori e non rientra, pertanto, nell'esclusione di cui all'articolo 1, lettera a), iii), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, anche quando comporti un impegno a locare l'opera di cui trattasi.*

2) *Se le norme procedurali interne applicabili glielo consentono, un organo giurisdizionale nazionale, come il giudice del rinvio, che abbia statuito in ultima istanza senza che prima fosse adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE, deve o completare la cosa giudicata costituita dalla decisione che ha condotto a una situazione contrastante con la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici di lavori o ritornare su tale decisione, per tener conto dell'interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte medesima.*

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
10 luglio 2014

«Fiscalità - IVA - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) - Articolo 19 - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Operazioni di leasing - Beni

e servizi a uso misto - Regola della determinazione dell'importo della detrazione dell'IVA da operare - Regime derogatorio - Presupposti»

Nella causa **C-183/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), con decisione del 16 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2013, nel procedimento Fazenda Pública contro Banco Mais SA

LA CORTE
dichiara

L'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, ove l'uso di tali beni e servizi è per lo più causato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
10 luglio 2014

«Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Mercati spagnoli dell'accesso a Internet a banda larga - Compressione dei margini - Articolo 263 TFUE - Controllo di legittimità - Articolo 261 TFUE - Competenza estesa al merito - Articolo 47 della Carta - Principio di tutela

giurisdizionale effettiva - Controllo esteso al merito - Importo dell'ammenda - Principio di proporzionalità - Principio di non discriminazione»

Nella causa **C-295/12 P**, avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 13 giugno 2012, Telefónica SA, con sede in Madrid (Spagna), Telefónica de España SAU, con sede in Madrid, ricorrenti
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, convenuta in primo grado, France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association, intervenienti in primo grado,

LA CORTE
dichiara e statuisce

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Telefónica SA e la Telefónica de España SAU sono condannate alle spese.*
- 3) *La France Telecom España SA, l'Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) e l'European Competitive Telecommunications Association si fanno carico delle proprie spese.*

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Direttiva 2003/109/CE - Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 - "Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" - Presupposti per la concessione - Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso - Persona unita al soggiornante di lungo

periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più favorevoli – Effetti»

Nella causa **C-469/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Verona (Italia), con decisione del 27 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 30 agosto 2013, nel procedimento
Shamim Tahir contro Ministero dell'Interno,
Questura di Verona,

LA CORTE
dichiara

1) *Gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, devono essere interpretati nel senso che il familiare, quale definito all'articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può essere esentato dalla condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.*

2) *L'articolo 13 della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all'articolo 2, lettera e), di quest'ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.*

«Normativa tributaria – Libertà di stabilimento – Imposta nazionale sugli utili – Tassazione dei gruppi societari – Tassazione dell'attività di stabili organizzazioni estere di società residenti – Prevenzione della doppia imposizione mediante imputazione dell'imposta (metodo dell'imputazione) – Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione a una società dello stesso gruppo sulla quale lo Stato membro considerato non esercita il suo potere impositivo»

Nella causa **C-48/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Østre Landsret (Corte d'appello della Regione Est, Danimarca), con decisione del 22 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2013, nel procedimento
Nordea Bank Danmark A/S contro
Skatteministeriet

LA CORTE
dichiara

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, nonché gli articoli 31 e 34 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, ostano a una legislazione di uno Stato membro la quale preveda che, in caso di cessione, da parte di una società residente, di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un altro Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo a una società non residente dello stesso gruppo, le perdite in precedenza dedotte in relazione alla stabile organizzazione ceduta siano reintegrate nell'utile imponibile della società cedente, se e in quanto il primo Stato membro assoggetti a imposta sia gli utili realizzati da tale stabile organizzazione prima della sua cessione, sia quelli derivanti dalla plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 luglio 2014

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 luglio 2014

«Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Recupero di dazi all'importazione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Eccedenze di zucchero non esportate»

Nella causa **C-335/12**, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 13 luglio 2012, Commissione europea, ricorrente, contro Repubblica portoghese, convenuta

LA CORTE
dichiara e statuisce

1) *La Repubblica portoghese, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione europea un importo di EUR 785 078,50, a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito alla sua adesione alla Comunità europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 10 CE, dell'articolo 254 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, dell'articolo 7 della decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione, del 31 ottobre 1986, nonché degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 luglio 2014

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 16, paragrafo 1 - Trattenimento ai fini dell'allontanamento - Trattenimento in un istituto penitenziario - Possibilità di trattenere insieme a detenuti comuni un cittadino di un paese terzo che abbia dato il proprio consenso»

Nella causa **C-474/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione dell'11 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 3 settembre 2013, nel procedimento Thi Ly Pham contro Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

LA CORTE
dichiara

L'articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che esso non permette a uno Stato membro di trattenere ai fini dell'allontanamento un cittadino di un paese terzo ospitandolo in un istituto penitenziario insieme a detenuti comuni neppure nel caso in cui il cittadino in questione acconsenta a tale sistemazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
17 luglio 2014

«IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 16 e 18 - Leasing finanziario - Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario - Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto - Beni mancanti»

Nella causa **C-438/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel București (Romania), con decisione del 9 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 2 agosto 2013, nel procedimento

BCR Leasing IFN SA contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de soluționare a contestațiilor

LA CORTE
dichiara

Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l'impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall'utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell'utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l'assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 luglio 2014

«Politica sociale – Articolo 141 CE – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile – Prepensionamento con godimento immediato della pensione – Maggiorazione ai fini del calcolo della pensione – Vantaggi che vanno principalmente a beneficio di funzionari di sesso femminile – Discriminazioni indirette – Giustificazione oggettiva – Reale intento di raggiungere l'obiettivo indicato – Coerenza nell'attuazione – Articolo 141, paragrafo 4, CE – Misure volte a compensare svantaggi

nella carriera professionale dei lavoratori di sesso femminile – Inapplicabilità»

Nella causa **C-173/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla cour administrative d'appel de Lyon (Francia), con decisione del 3 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 2013, nel procedimento

Maurice Leone, Blandine Leone contro Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 141 CE deve essere interpretato nel senso che un regime di maggiorazione di pensione, quale quello in esame nel procedimento principale, a meno che non possa essere giustificato da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, come un obiettivo legittimo di politica sociale, ed essere idoneo a raggiungere l'obiettivo indicato e necessario a tal fine, circostanza che richiede che esso soddisfi realmente l'intento di raggiungere quest'ultimo e che sia attuato in maniera coerente e sistematica in tale prospettiva, genera una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.*

2) *L'articolo 141 CE deve essere interpretato nel senso che un regime di prepensionamento con godimento immediato della pensione, quale quello in esame nel procedimento principale, a meno che non possa essere giustificato da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, come un obiettivo legittimo di politica sociale, ed essere idoneo a raggiungere l'obiettivo indicato e necessario a tal fine, circostanza che richiede che esso soddisfi realmente l'intento di raggiungere quest'ultimo e che sia attuato in maniera coerente e sistematica in tale prospettiva, genera una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.*

3) *L'articolo 141, paragrafo 4, CE deve essere interpretato nel senso che non rientrano nelle*

misure contemplate da tale disposizione provvedimenti nazionali, quali quelli in esame nel procedimento principale, che si limitano a consentire ai lavoratori interessati di beneficiare di un prepensionamento con godimento immediato della pensione e a concedere loro una maggiorazione di anzianità al momento del loro collocamento a riposo, senza porre rimedio ai problemi che essi possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa.

può al massimo, nella sua decisione finale, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, posto che quest'ultimo, quale debitore esecutato, non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione, mentre il professionista, creditore esecutante, ha facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 7 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 47 - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di prestito ipotecario - Clausole abusive - Procedura di esecuzione ipotecaria - Legittimazione ad agire»

Nella causa **C-169/14**, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, proposta dalla Audiencia Provincial de Castellón (Spagna), con decisione del 2 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2014, nel procedimento

Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García contro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

LA CORTE
dichiara

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema di procedure esecutive, quale quello in questione nel procedimento principale, il quale prevede che una procedura di esecuzione ipotecaria non può essere sospesa dal giudice del merito, dato che quest'ultimo

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Accesso alla professione di avvocato - Facoltà di respingere l'iscrizione all'albo dell'ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro - Abuso del diritto»

Nelle cause riunite **C-58/13** e **C-59/13**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio Nazionale Forense (Italia), con decisioni del 29 settembre 2012, pervenute in cancelleria il 4 febbraio 2013, nei procedimenti Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)

contro
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento*

di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

2) *L'analisi della seconda questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 3 della direttiva 98/5.*

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 luglio 2014

«Impugnazione – Concorrenza – Articoli 82 CE e 86, paragrafo 1, CE – Mantenimento dei diritti privilegiati accordati dalla Repubblica ellenica ad un'impresa pubblica per la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di lignite – Esercizio di tali diritti – Vantaggio concorrenziale nei mercati della fornitura di lignite e di elettricità all'ingrosso – Mantenimento, estensione o rafforzamento di una posizione dominante»

Nella causa **C-553/12 P**, avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 30 novembre 2012, Commissione europea, ricorrente, sostenuta da Mytilinaios AE, Protergia AE, Alouminion AE procedimento in cui le altre parti sono: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), ricorrente in primo grado, Repubblica ellenica, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA), intervenienti in primo grado

LA CORTE
dichiara e statuisce

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea DEI/Commissione (T-169/08, EU:T:2012:448) è annullata.*
- 2) *La causa viene rinviata al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sui motivi*

dedotti dinanzi ad esso su cui la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è pronunciata.

- 3) *Le spese sono riservate.*

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 luglio 2014

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento ai fini dell'allontanamento – Trattenimento in un istituto penitenziario – Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di permanenza temporanea – Mancanza di un centro siffatto nel Land in cui il cittadino di un paese terzo è trattenuto»

Nelle cause riunite **C-473/13** e **C-514/13**, avente ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof e dal Landgericht München I (Germania), con decisioni in data 11 luglio e 26 settembre 2013, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 3 settembre e l'8 ottobre 2013, nei procedimenti Adala Bero contro Regierungspräsidium Kassel (C-473/13) e Ettayebi Bouzalmate contro Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)

LA CORTE
dichiara

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell'allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli

in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato, ancorché tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto.

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
17 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale - Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito - Inosservanza - Obbligo di versare l’IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile»

Nella causa **C-272/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana (Italia), con decisione del 25 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2013, nel procedimento
Equoland Soc. coop. Arl contro Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

LA CORTE
dichiara

1) L’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall’articolo 28 quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso

non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo.

2) La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
17 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 4, paragrafo 5 - Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l’età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento - Interpretazione conforme»

Nella causa **C-338/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 29 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2013, nel procedimento
Marjan Noorzia contro Bundesministerin für Inneres

LA CORTE
dichiara

L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati - Articolo 31 - Cittadino di un paese terzo entrato in uno Stato membro dopo avere attraversato un altro Stato membro - Ricorso ai servizi di passatori - Ingresso e soggiorno irregolari - Esibizione di un passaporto falso - Sanzioni penali - Incompetenza della Corte»

Nella causa **C-481/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberlandesgericht Bamberg (Germania), con decisione del 29 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2013, nel procedimento penale a carico di
Mohammad Ferooz Qurbani

LA CORTE
dichiara

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dall'Oberlandesgericht Bamberg (Germania), con decisione del 29 agosto 2013 nella causa C-481/13.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 luglio 2014

«Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articoli 2, 12 e 13 - Nozione di "dati personali" - Portata del diritto di accesso della persona interessata - Dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno e analisi giuridica contenuti in un documento amministrativo preparatorio rispetto alla decisione - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articoli 8 e 41»

Nelle cause riunite **C-141/12** e **C-372/12**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Middelburg (C-141/12) e dal Raad van State (C-372/12) (Paesi Bassi), con decisioni, rispettivamente, del 15 marzo 2012 e del 1° agosto 2012, pervenute in cancelleria il 20 marzo 2012 e il 3 agosto 2012, nei procedimenti
YS (C-141/12) contro Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12) contro M, S,

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev'essere interpretato nel senso che i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, quale la «minuta» discussa nel procedimento principale, in cui viene esposta la motivazione adottata dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli è incaricato di redigere nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, e, eventualmente, i dati che figurano nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono «dati personali» ai sensi di tale disposizione, mentre detta*

analisi non può invece ricevere, di per sé, la stessa qualificazione.

2) *L'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 e l'articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorità amministrative nazionali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di tale direttiva. Perché questo diritto sia soddisfatto, è sufficiente che al richiedente sia consegnata*

un'esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, così da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla direttiva medesima.

3) *L'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno non può invocare tale disposizione nei confronti delle autorità nazionali.*



Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour
00193 - Roma